Associazione di Promozione Sociale
"Get Up APS"
Via Val D'Aupa, 2 – 33100 Udine (UD)
Codice Fiscale: 94136390302
Associazione iscritta al RUNTS al n. 43684
E-mail: info@getupudine.it
Sito: www.getupudine.it
Facebook: Get Up¡

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL GIORNO: 18 NOVEMBRE 2026

Lunedì 18 novembre 2026 si è tenuta, alle ore 18:15, presso la scuola media G.B. Tiepolo di Udine, in via del Pioppo 55 e in modalità videoconferenza, come previsto dall'art. 7.7 dello Statuto (https://meet.google.com/xwe-bjam-yfn), l'Assemblea Straordinaria delle socie e dei soci dell'Associazione Get Up, per esaminare e deliberare i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Modifiche allo statuto;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti le seguenti socie:

1. Nonino Antonella;
2. Haruni Giulia;
3. Liva Desirée;
4. Scalera Marta
5. Feruglio Francesca
6. Antonini Sara Paola
7. Romano Michele
8. Zuliani Andrea
9. Coccolo Francesco
10. Coccolo Giovanni

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto sociale, Romano Lucia.

La Presidente, dopo aver constatato che l'Assemblea in 1° convocazione è andata deserta e che la medesima è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale e inviato con modalità telematica così come previsto dall'art. 6 dello statuto contenente l'odg, l'ora e il luogo, considerando che sono presenti n. 10 soci/e, dichiara valida la seduta, in 2° convocazione.

In merito al primo punto dell'ordine del Giorno, la presidente illustra le ragioni che hanno reso necessaria una seconda assemblea per la modifica statutaria, legate a richieste da parte del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). Si procede quindi con l'esposizione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo.

Tra le modifiche proposte figura la conferma dell'adozione del femminile sovraesteso nel testo statutario, scelta ribadita come atto politico e culturale coerente con i valori di accessibilità, rappresentatività e posizionamento di Get Up. L'assemblea precisa che questa scelta non esclude nessuna persona: chiunque, qualsiasi sia la propria identità di genere, è accolta in Get Up, in coerenza con la cura della persona che orienta l'associazione. A tutte le persone componenti sono garantiti i medesimi diritti di partecipazione, voto ed elettorato, nel rispetto del principio di non discriminazione previsto dal Codice del Terzo Settore.

Si prosegue poi con la lettura di questo, evidenziando e commentando le modifiche attuate allo Statuto corrente inerenti alle modalità di revoca del Consiglio di Amministrazione, alla possibilità di revoca da parte dell'Assemblea delle singole amministratrici e alla perdita di qualifica di associata.

La Presidente apre la discussione, illustra nel dettaglio le modifiche e richiede l'approvazione del nuovo statuto che si allega al presente verbale nella versione integrale.

La Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto n°10; contrarie 0; astenute 0.
La Presidente dichiara dunque approvato il nuovo Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19.00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Udine, 18 novembre 2026

La segretaria

Giulia Franzini

La presidente

Lucia Romano

REGISTRATO a UDINE il 19/11/2026
Al N° 1646 SERIE 3 - PRIVATI N.A.
Euro esente

* firma su delega della Direttrice Provinciale
Gloria Prete

IL FUNZIONARIO
Biagio NAPPI

ALLEGATO ALL'ATTO N° 1666
REGISTRATO a UDINE il 19/11/2026
SERIE 3 - PRIVATI R.A.
* firma su delega della Direttrice Provinciale
Gloria Prete
IL FUNZIONARIO
Biagio NAPPI

STATUTO

ART. 1

Denominazione, sede e durata

1.1 Il presente atto disciplina l'ordinamento e l'organizzazione dell'associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "GET UP APS ", da ora in avanti denominata "associazione", ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore").

1.2 La denominazione "Associazione di promozione sociale" e l'acronimo "APS" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con le terze, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e limitatamente in costanza di iscrizione nel Registro unico medesimo.

1.3 L'associazione ha sede legale nel Comune di Udine

1.4 L'eventuale successivo cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporterà variazione dello Statuto ma dovrà essere votata dal Consiglio di amministrazione all'unanimità delle sue componenti.

1.5 L'associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

1.6 L'associazione ha durata illimitata ed opera nel territorio della Repubblica Italiana (o internazionale).

ART. 2

Scopo, finalità e attività

2.1 L'associazione, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato, perseguendo esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2.2 In particolare, l'Associazione promuove il benessere individuale e collettivo attraverso attività educative, culturali e sociali che favoriscono l'inclusione, la partecipazione e la crescita delle persone e delle comunità. Opera per il contrasto delle disuguaglianze e della povertà educativa, la promozione dei diritti umani, civili e sociali, l'empowerment femminile, il contrasto alla violenza di genere e a ogni forma di discriminazione, nonché la diffusione delle pari opportunità. Riconosce nell'arte, nella cultura e nella creatività strumenti di trasformazione sociale e di protagonismo delle giovani generazioni, sostenendo

percorsi di espressione, formazione e professionalizzazione in ambito culturale e creativo, nel rispetto dei valori della legalità, della nonviolenza, della solidarietà e della responsabilità sociale.

L'Associazione riconosce nell'empowerment femminile un elemento fondamentale per la costruzione di una società più equa, inclusiva e democratica. A tal fine promuove la piena partecipazione delle donne alla vita sociale, culturale, educativa, economica e politica, sostiene percorsi di autodeterminazione e autonomia, contrasta la violenza di genere, gli stereotipi e le discriminazioni e favorisce il superamento delle disuguaglianze strutturali che limitano l'effettivo esercizio dei diritti e delle opportunità.

2.3 Tali propositi sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 c. 1 del D.Lgs 117/2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2.4 Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato delle proprie associate e svolge le proprie azioni, di seguito elencate, in favore delle proprie associate, di loro familiari o di terze:

- progettazione e realizzazione di percorsi educativi, formativi e laboratoriali rivolti a minori, giovani e adulte; organizzazione di attività di accompagnamento allo studio, sostegno scolastico e supporto educativo; realizzazione di workshop, incontri pubblici e percorsi di educazione non formale finalizzati alla crescita personale, sociale e professionale delle persone partecipanti; promozione di attività educative finalizzate al benessere psico-sociale, all'empowerment individuale e collettivo e allo sviluppo delle competenze trasversali;

- organizzazione e gestione di eventi culturali, artistici e ricreativi, quali festival, rassegne, mostre, spettacoli, concerti, proiezioni, incontri pubblici e iniziative di animazione territoriale; realizzazione di laboratori artistici, creativi ed espressivi rivolti a giovani e cittadinanza; promozione di spazi di partecipazione culturale e aggregazione giovanile; ideazione e produzione di contenuti audiovisivi e podcast finalizzati alla promozione della cultura, della partecipazione civica e delle attività associative; valorizzazione delle produzioni artistiche e culturali giovanili e sostegno a percorsi di formazione e orientamento in ambito creativo e culturale;
- realizzazione di interventi di contrasto alla povertà educativa e alla dispersione scolastica; organizzazione di servizi di accompagnamento allo studio, tutoraggio educativo e sostegno ai percorsi scolastici e formativi; attivazione di spazi educativi extrascolastici rivolti a minori e adolescenti; realizzazione di attività di prevenzione del bullismo e di ogni forma di discriminazione ed esclusione sociale.
- promozione di percorsi educativi e formativi sulla cittadinanza attiva, la partecipazione democratica e la giustizia sociale; organizzazione di campagne di sensibilizzazione, incontri pubblici, laboratori e iniziative rivolte alla comunità sui temi dei diritti, della convivenza civile e della responsabilità sociale; realizzazione di attività di prevenzione e contrasto della violenza di genere, degli stereotipi e delle discriminazioni.
- attivazione di sportelli di ascolto, orientamento e accompagnamento rivolti a giovani, donne, famiglie e persone in situazione di fragilità sociale; realizzazione di percorsi di empowerment femminile, inclusione sociale, educazione alle pari opportunità e contrasto alle discriminazioni; promozione dei diritti umani, civili, sociali e politici attraverso attività formative, culturali e di sensibilizzazione; organizzazione di iniziative di sostegno alla genitorialità, all'inclusione delle persone con background migratorio e alla partecipazione attiva delle comunità locali; sviluppo di reti, partenariati e protocolli di collaborazione con enti pubblici, istituzioni scolastiche, enti del Terzo Settore e altre realtà del territorio per la realizzazione di progettualità condivise coerenti con le finalità associative.

2.5 L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione delle associate e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

2.6 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Decreto Ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021 e ss.mm.ii.

2.7 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con le sostenitrici e con il pubblico.

ART. 3

Ammissione e numero delle associate

3.1 Il numero delle associate è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

3.2 Possono aderire all'associazione le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale, altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. In ogni caso, il numero degli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non potrà mai essere superiore al 50% delle APS associate.

3.3 Chi intende essere ammessa come associata dovrà presentare al Consiglio di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

3.4 Il Consiglio di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

3.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessata e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, nel libro delle associate.

3.6 Il Consiglio di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla alle interessate. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della loro successiva convocazione.

3.7 Lo status di associata ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

Diritti e obblighi delle associate

4.1 L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutte le associate.

4.2 Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra le associate riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

4.3 Le associate hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere elette negli stessi;
- essere informate sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma delle attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

4.4 Le associate hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso le altre in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa con importo e modalità definite dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

4.5 Le socie minorenni Possono essere ammesse quali associate anche le persone minorenni, previa domanda sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela. La socia minorenne gode di tutti i diritti associativi previsti dal presente Statuto.

Il diritto di voto nelle assemblee è esercitato, fino al raggiungimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale o dalla tutrice che la rappresenta.

Resta inteso che le cariche sociali possono essere ricoperte esclusivamente da associate maggiorenni.

ART. 5

Perdita della qualifica di associata

5.1 La qualifica di associata si perde per morte, recesso, esclusione.

5.2 L'associata che non adempie al versamento della quota entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento manifesta la sua volontà di recedere dal rapporto associativo. Oltre tale termine, il rapporto associativo si intende quindi risolto. Tale ipotesi di recesso non richiede la comunicazione scritta di cui al comma 4 e ha effetto dalla scadenza del termine.

5.3 L'associata che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere esclusa dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio di amministrazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessata. L'associata destinataria del provvedimento di esclusione può richiedere che sulla questione si pronunci l'Assemblea, che sarà convocata entro 60 giorni dalla richiesta, per confermare o annullare la delibera del Consiglio di amministrazione.

5.4 L'associata può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio di amministrazione.

5.5 La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

5.6 I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

5.7 Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Le associate che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6
Organi

6.1 Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di amministrazione;
- L'Organo di Controllo (al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017);
- La Revisora Legale dei Conti (al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs n. 117/2017).

ART. 7
Assemblea

7.1 Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutte coloro che sono iscritte, da almeno 3 mesi, nel libro delle associate

7.2 Ciascuna associata ha un voto.

7.3 Ciascuna associata può farsi rappresentare in Assemblea da un'altra associata mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascuna associata può rappresentare sino ad un massimo di 3 associate.

7.4 Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
(I.e. - *Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.*
- La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.)

7.5 La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro delle associate.

7.6 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo delle associate.

7.7 Qualora ne ricorra la necessità o l'opportunità, l'Assemblea può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videoconferenza, sempre che sia permesso alla Presidente di verificare l'identità e la legittimazione delle intervenute. Inoltre, alle partecipanti deve essere consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e di poter esprimere il proprio voto. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova la Segretaria della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

7.8 L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- Nomina e revoca le componenti degli organi associativi e, se previsto, la soggetta incaricata della revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio di esercizio;
- Delibera sulla responsabilità delle componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sui ricorsi presentati dalle associate escluse dal Consiglio di amministrazione;
- Delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modifiche dello Statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

7.9 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno delle associate, in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero delle associate presenti, in proprio o per delega.

7.10 L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, le amministratrici si astengono.

7. 11 Per modificare lo Statuto o deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno ¾ delle associate e il voto favorevole della maggioranza delle presenti, in proprio o per delega. In seconda convocazione, la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà delle associate ed il voto favorevole della maggioranza delle presenti.

7. 12 Per deliberare lo scioglimento, e la relativa devoluzione del patrimonio occorre, in prima convocazione, il voto favorevole di almeno ¾ delle associate, in proprio o per delega. In seconda convocazione occorre il voto favorevole di almeno la metà delle associate, in proprio o per delega.

ART. 8
Consiglio di amministrazione

8.1 Il Consiglio di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

8.2 Rientra nella sfera di competenza del Consiglio di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- Eleggere la Presidente dell'Associazione e sostituirla in caso di cessazione anticipata;
- Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- Formulare i programmi delle attività associative sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- Predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Deliberare l'ammissione e l'eventuale esclusione delle associate;
- Deliberare le azioni disciplinari nei confronti delle associate;

- Redigere tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

8.3 Il Consiglio di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominate dall'Assemblea per la durata di 3 anni che possono essere rielette.

8.4 La maggioranza delle amministratrici è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati tra le proprie associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

8.5 Il Consiglio di amministrazione si riunisce previa convocazione inviata in forma scritta (lettera o mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte delle destinatarie) almeno 5 giorni prima dell'adunanza, a meno che non si tratti di questioni di particolare urgenza, per cui la Presidente può autorizzare una convocazione subitanea.

8.6 Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza delle componenti. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza delle presenti. Alle riunioni possono presenziare, se invitate, anche soggette esterne all'associazione, a mero scopo consultivo e senza diritto di voto.

8.7 Le amministratrici, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo settore, a quali di esse è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

8.8 Il *potere di rappresentanza* attribuito alle amministratrici è *generale*, a meno che non venga stabilito diversamente dal presente Statuto. Ad ogni modo le limitazioni di tale potere non sono opponibili alle terze se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che le terze ne erano a conoscenza.

8.9 La carica di amministratrice si perde per:

- Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio di amministrazione;
- Revoca da parte dell'Assemblea;
- Sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
- Perdita della qualità di associata, a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 5 del presente Statuto.

GH KR

8.10 Tutte le cause di decadenza precedentemente elencate hanno effetto immediato.

8.11 Nel caso in cui una o più amministratrici cessino dall'incarico, il Consiglio di amministrazione può provvedere alla sostituzione attingendo alla lista delle non elette nell'ultima procedura di nomina. Le amministratrici subentrate rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione in carica. In caso di esaurimento o di assenza di una lista delle non elette, il Consiglio di amministrazione potrà integrare la propria composizione solamente tramite convocazione di un'assemblea. In ogni caso, qualora non sia possibile mantenere la composizione del collegio in numero tale da garantire le maggioranze richieste dal comma 6 del presente articolo, si procederà prontamente alla convocazione di una nuova assemblea per il rinnovo delle cariche.

ART. 9
Presidente

9.1 La Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terze ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

9.2 La Presidente è eletta dal Consiglio di Amministrazione tra le proprie componenti a maggioranza delle presenti.

9.3 La Presidente dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, per perdita della carica di amministratrice o per revoca deliberata dal Consiglio di amministrazione a maggioranza delle presenti. Resta ferma la facoltà dell'Assemblea di revocare in ogni momento il Consiglio di amministrazione o le singole amministratrici. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione, la Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo delle cariche.

9.4 La Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

9.5 La Vice Presidente sostituisce la Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questa sia impossibilitata nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10
Patrimonio

10.1 Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 11
Divieto di distribuzione degli utili

11.1 L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, alle fondatrici, alle proprie associate, lavoratrici e collaboratrici, amministratrici ed altre componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12
Risorse economiche

12.1 L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 13
Bilancio di esercizio

13.1 L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale nelle forme previste dall'art 13 c. 1-2 e dall'art 14 c. 1 del D.Lgs 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

13.2 Il bilancio è predisposto dal Consiglio di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 14
Libri

14.1 L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro delle associate, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione;
- Registro delle volontarie, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali, tenuto a cura dell'organo a cui si riferisce.

14.2 Le associate hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

ART. 15

Volontarie

15.1 Le volontarie sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

15.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

15.3 L'attività delle volontarie non può essere retribuita in alcun modo, neppure dalle beneficiarie.

15.4 Alle volontarie possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

15.5 Le spese sostenute dalle volontarie possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

15.6 La qualità di volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

15.7 L'associazione deve assicurare le volontarie contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso le terze.

ART. 16

Lavoratrici

16.1 L'associazione può assumere lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche delle proprie associate, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero delle lavoratrici impiegate nell'attività non può essere superiore al 50% del numero delle volontarie o al 20% del numero delle associate.

ART. 17

Convenzioni

17.1 Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dal Consiglio di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dalla Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

17.2 Copia di ogni convenzione è custodita, a cura della Presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 18

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

18.1 L'associazione si estingue quando intervengano una o più delle cause previste dall'articolo 27 del Codice Civile.

18.2 In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo settore.

18.3 L'Assemblea provvede alla nomina di una o più liquidatrici, anche scelte tra le proprie associate.

ART. 19

Rinvio

19.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e, in quanto compatibile, dalla normativa vigente.

La segretaria

Giulia Fiorelli

La presidente

Lucia Donato

Agenzia Entrate

DIREZIONE PROVINCIALE DI: UDINE

UFFICIO TERRITORIALE DI: UDINE

Registrazione di Atto Privato

Il 19/11/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TIQ , serie 3 , numero 1646

data di stipula: 18/11/2026

ident.vo telematico: TIQ26L001646000CC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 94136390302

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

94136390302				

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00 Imposta di Bollo: 0,00 Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00 Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: